



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



**Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti**

**Servizio appalti lavori pubblici
Ufficio gestione gare lavori pubblici**

Via Dogana, 8 - 38122 Trento

0461.496444 - 0461.496422

serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it

**BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
(L.P. 10/9/1993, n.26 e ss.mm.)**

Prot. n. S171/2013/594522 /3.5/1153-13

Trento, 31 OTT. 2013

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 28 GENNAIO 2014

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO

La **Provincia Autonoma di Trento** – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti lavori pubblici - Ufficio gestione gare lavori pubblici - Via Dogana 8, Trento, telefono 0461/496444, fax 0461/496422, indirizzo PEC serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it, intende appaltare, a mezzo di procedura aperta, i seguenti lavori:

- 1 Descrizione dell'opera:** Lavori di costruzione della variante di Strigno sulla S.P. 78 del Tesino (opera S-102).
- 2 Luogo di esecuzione dei lavori:** l'intervento inizia dall'abitato di Villa Agnedo e si sviluppa lungo i Comuni di Scurrelle, Ivano Fracena, Strigno e Bieno.
- 3 Caratteristiche generali dell'opera e natura delle prestazioni:** L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per la realizzazione della variante di Strigno e Bieno sulla S.P. n. 78 "del Tesino". Le principali caratteristiche dell'intervento sono le seguenti:
 - sviluppo complessivo dell'asse viario principale e relative piste secondarie: 9.372,10 metri di cui:
 - . asta principale escluse opere d'arte: metri 5.655,83
 - opere d'arte 936,30m così suddivise:
 - . galleria artificiale "Villa-Agnedo": metri 143,75
 - . 1° ponte sul torrente Chieppena: metri 97,80 con una struttura mista acciaio-calcestruzzo;
 - . 2° ponte sul torrente Chieppena: metri 156,00 con una struttura a cassone in acciaio;
 - . galleria naturale "Castrozze-Lupi": metri 104,73

- . ponte sul torrente Lusumina: metri 43,56
- . sovrappasso svincolo per Bieno, in prossimità del depuratore di Bieno: metri 26,50
- . impalcato su setti: metri 88,00
- . galleria artificiale "Bieno": metri 275,96 (95,08m artificiale e 180,88m parietale)
- . n. 3 roatorie a raso (RA-RA', RB-RB', RC-RC')
- sviluppo complessivo viabilità minore: metri 2.779,97
- sviluppo complessivo sottopassi scatolari: metri 95,27 di cui:
 - . sez. interna m. 4,0 x 4,50: metri 15,69
 - . sez. interna m. 4,0 x 4,50: metri 11,43
 - . sez. interna m. 4,0 x 4,50: metri 32,95
 - . sez. interna m. 3,5 x 4,00: metri 13,43
 - . sez. interna m. 3,0 x 4,50: metri 11,40
 - . sez. interna m. 5,5 x 4,50: metri 10,37
- sviluppo complessivo del collettore acque nere in ghisa sferoidale DN 250, tra la roatoria di Strigno e il depuratore di Bieno: metri 2.850,00
- costruzione di numerosi muri in cls, muri in terre rinforzate, scogliere in sassi ciclopici, paratie berlinesi tirantate e la costruzione di un'adeguata rete di smaltimento delle acque meteoriche
- assistenza alla posa delle nuove tubazioni per il gas naturale a favore di Dolomiti Reti per uno sviluppo di circa 770 metri, consistente in: opere di scavo e reinterro, ripristini delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso nonché le relative opere di cantierizzazione (accesso all'area di intervento, preparazione del tracciato, disboscamento).

- 4 Termine di esecuzione dei lavori:** Il termine utile per dare compiuti i lavori è fissato in giorni 1095 (mille novantacinque) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, fatto salvo il minor tempo offerto dall'aggiudicatario come risultante dall'offerta tecnica presentata in sede di gara. Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole, questi ultimi quantificati in complessivi 180 (centottanta) giorni.

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto – norme amministrative, è previsto un tempo parziale, di 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna per l'ultimazione della 1° fase (incrocio con la S.S. 47 – roatoria RB-RB').

- 5 I lavori sono finanziati nel seguente modo:** bilancio provinciale.
- 6 I pagamenti** saranno effettuati per stati di avanzamento disposti a cadenza bimestrale decorrenti dalla data di consegna dei lavori e con le modalità previste dall'articolo 17 del Capitolato Speciale d'Appalto – norme amministrative.
- 7 Importo complessivo di appalto: EURO 32.944.679,42.-** di cui:
- a) EURO 31.764.778,12.- per lavorazioni soggette a ribasso.
 - b) EURO 1.179.901,30.- per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;
- 8 Classificazione dei lavori:**
- Categoria Prevalente: OG3** (Strade, autostrade, ponti, viadotti..) per **EURO 24.498.328,42.-** di cui:
- a) EURO 23.620.930,01.- per lavorazioni soggette a ribasso;
 - b) EURO 877.398,41.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente **OG3** sono subappaltabili o concedibili in cottimo entro il limite massimo del 30%.

Si richiama altresì l'articolo 2 comma 5 del Capitolato Speciale d'Appalto il quale prevede che ai sensi dell'art. 42, comma 12 della L.P. 26/93 e dell' art. 138 comma 8 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, sono individuate le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente che, in ragione della loro specificità tecnica, se vengono subappaltate ognuna per intero e con un unico contratto, consentono il superamento della quota subappaltabile del 30% per il loro importo e comunque fino al limite del 40% compresi gli eventuali relativi oneri per la sicurezza:

Reti paramassi (OS12-B): V.N.M.5.30.12.05; V.N.M.5.30.15.05

Categorie Scorporabili ed interamente subappaltabili:

- **Categoria OG4** (opere d'arte nel sottosuolo) per **EURO 4.957.916,24.-** di cui:

a) EURO 4.780.350,33.- per lavorazioni soggette a ribasso;

b) EURO 177.565,91.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

- **Categoria OS21** (opere strutturali speciali) per **EURO 3.160.939,82.-** di cui:

a) EURO 3.047.731,95.- per lavorazioni soggette a ribasso;

b) EURO 113.207,87.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

- **Categoria OS11** (apparecchiature strutturali speciali) per **EURO 327.494,94.-** di cui:

a) EURO 315.765,83.- per lavorazioni soggette a ribasso;

b) EURO 11.729,11.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Le lavorazioni appartenenti alle categorie **OG4**, **OS21** e **OS11** a qualificazione obbligatoria, sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, **pena l'esclusione**.

9 L'opera **non** è suddivisa in lotti. Le lavorazioni asfaltatura, barriere di sicurezza e parapetti sono escluse dal presente appalto. Per l'esecuzione delle stesse è previsto di utilizzare l'istituto dei lavori sequenziali (cfr. art. 3 bis L.P. 26/93 e art. 44 del relativo Regolamento di attuazione), come evidenziato nella determina di approvazione del progetto esecutivo n. 710 di data 24 ottobre 2013 del Dirigente dell'Agenzia Provinciale Opere Pubbliche (per ulteriori informazioni si rinvia all'art. 13 ter del Capitolato Speciale d'Appalto - norme amministrative).

10 Il contratto di appalto sarà stipulato **a corpo**.

11 L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 30 bis della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, con il **critério dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b) della L.p. 26/93 e con le modalità procedurali dell'art. 59 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara, nell'elaborato allegato denominato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", sulla base del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati di progetto.

Per quanto riguarda l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia integralmente all'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

12 Documentazione disponibile per i concorrenti e forma delle comunicazioni

Il presente bando di gara, l'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", l'elaborato "Schede di valutazione delle offerte anomale" ed i modelli per rendere le dichiarazioni sono disponibili sul sito internet <http://www.appalti.provincia.tn.it/> ovvero

possono essere ritirati in copia presso l'Agenda Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti lavori pubblici - Ufficio gestione gare lavori pubblici, via Dogana, n. 8 – 38122 TRENTO (telefono: 0461/496444 - telefax 0461/496422 - **indirizzo PEC serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it**), nei giorni feriali, escluso il sabato (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30).

La "lista delle categorie di lavoro e forniture" da utilizzare per la formulazione dell'offerta economica, verrà rilasciata in copia, timbrata in ogni pagina, e deve essere pertanto ritirata da parte del concorrente presso l'Amministrazione, previa richiesta da inviare anche a mezzo PEC o a mezzo fax, almeno entro 12 giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte. Detto rilascio potrà avvenire anche per corrispondenza, mediante contrassegno, o mezzo corriere specializzato, previo pagamento, in entrambi i casi, delle spese di spedizione.

Gli elaborati progettuali sono in visione presso l'Amministrazione sopra indicata, nei giorni feriali, escluso il sabato (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30).

Copia dei medesimi è altresì fornita su CD ROM allegato al presente bando e potrà essere ordinata presso la predetta Amministrazione, **almeno entro 12 giorni antecedenti il termine per la presentazione dell'offerta, previo pagamento delle eventuali spese di spedizione.** Il rilascio avverrà entro 6 giorni dalla ricezione della richiesta.

In caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali disponibili presso l'amministrazione aggiudicatrice.

Informazioni a carattere procedurale e tecnico possono richiedersi per iscritto, anche a mezzo telefax o a mezzo PEC all'Agenda Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti lavori pubblici - Ufficio gestione gare lavori pubblici, via Dogana, n. 8 – 38122 TRENTO (tel.: 0461/496444 – telefax 0461/496422 - **indirizzo PEC serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it**). Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e di fax e di PEC.

Le risposte saranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato dal bando di gara per la presentazione dell'offerta a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile. Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di interesse generale, saranno pubblicate sul sito internet (<http://www.appalti.provincia.tn.it/>), almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Eventuali chiarimenti, integrazioni e rettifiche agli atti di gara, saranno pubblicati sul medesimo sito. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Le comunicazioni, da parte dell'Amministrazione, individuate dall'art. 79 comma 5 bis del D.lgs. 163/2006, dall'art. 41, comma 1 della L.p. 26/93 e le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1. L'Amministrazione potrà effettuare, in alternativa, le suddette comunicazioni a mezzo posta ovvero telefax, con la precisazione che le comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 bis del D.lgs. 163/2006 saranno effettuate a mezzo telefax solamente nei confronti dei concorrenti che abbiano espressamente autorizzato l'utilizzo di tale mezzo unitamente alla dichiarazione di cui al paragrafo 4.1.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara **s'invita il concorrente ad avvalersi dei facsimili predisposti dall'Amministrazione ed allegati al presente bando.** La scrupolosa

compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

PRECISAZIONE IMPORTANTE: SI INVITANO I CONCORRENTI A PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE A QUANTO DISPOSTO NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME AMMINISTRATIVE - AI SEGUENTI:
ARTICOLO 12 BIS: ALTRE PENALI;
ARTICOLO 13 TER: APPALTI SEQUENZIALI E PROGRAMMA GENERALE DEI LAVORI;
CAPO 3 BIS: DISCIPLINA TERRE E ROCCE DA SCAVO IN ESUBERO;
ARTICOLO 45: ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE
ALLEGATO 2: PROGRAMMA GENERALE DEI LAVORI.

1 INOLTRO DEL Plico CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammessa alla procedura aperta, l'impresa concorrente dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando **specificamente** a:

**Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti
Servizio appalti lavori pubblici - Ufficio gestione gare lavori pubblici
Via Dogana n. 8 – 1° piano – stanza 101
38122 – TRENTO**

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 GENNAIO 2014

un plico chiuso con le seguenti modalità:

sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della denominazione dell'Impresa offerente (nel caso di associazione temporanea di imprese la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un'impresa costituente l'associazione temporanea di imprese).

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di **sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.**

Sull'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura: "gara d'appalto: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DI STRIGNO SULLA S.P. 78 DEL TESINO (OPERA S-102)".

Detto plico dovrà contenere rispettivamente:

- la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1
- il deposito cauzionale di cui al paragrafo 4.2;
- la ricevuta di versamento del contributo, di cui al paragrafo 4.3, a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;
- l'eventuale documentazione/dichiarazioni di cui al paragrafo 4.4, 4.5 e 4.6;
- l'offerta tecnica – chiusa a sua volta in una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico, recante la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA TECNICA", redatta in conformità a quanto prescritto nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte";
- l'offerta economica – chiusa a sua volta in una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico, recante la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA", redatta secondo le indicazioni di cui al successivo par. 3 e di cui all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sottoindicati, al Servizio appalti lavori pubblici - Ufficio gestione gare lavori pubblici – Via Dogana, 8 – 1^o piano, stanza 101, il quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30);
- mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sottoindicati, al Servizio appalti lavori pubblici - Ufficio gestione gare lavori pubblici – Via Dogana, 8 – 1^o piano, stanza 101, il quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30). In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi da quello sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO 30 GENNAIO 2014 ALLE ORE 9.00, PRESSO LA SALA ASTE, VIA DOGANA 8 A, TRENTO.

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi mediante PEC.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.p. 26/93.

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE DI CUI ALL' ART. 36, COMMA 1 LETT. E BIS) DELLA L.P. 26/93 POSSONO PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA DETERMINAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA PER I CONTRATTI PUBBLICI N. 3 DI DATA 23 APRILE 2013.

I **raggruppamenti temporanei ed i consorzi** di cui all'art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 37, comma 2 bis della medesima legge.

In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Dovrà altresì essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti; l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente di presentare, nei termini e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la regolarizzazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, qualora venga indicata una quota di partecipazione superiore ai requisiti di qualificazione posseduti.

Ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, le Imprese singole e i raggruppamenti temporanei in possesso dei requisiti di qualificazione possono associare altre Imprese qualificate anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente bando, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 37 della L.p. 26/93.

La documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.1 ("dichiarazioni") del presente bando deve essere prodotta relativamente a ciascuna impresa raggruppata.

Ai sensi dell'art. 36 commi 3, 4 e 5 della L.p. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma

individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.

Ai sensi dell'art. 37 comma 5 quater della L.p. 26/93 i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 36 comma 6 della L.P. 26/93 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

In caso di consorzi e ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno i lavori dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

Ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. non possono partecipare imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. L'Amministrazione procederà alla verifica di tali situazioni ed escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Ai sensi dell'art. 20, comma 10, della L.P. 26/93, non possono partecipare le imprese ai cui rappresentanti legali e direttori tecnici siano stati affidati incarichi di progettazione riferiti ai lavori oggetto del presente bando ovvero i cui rappresentanti legali e direttori tecnici abbiano prestato attività di studio o consulenza relativamente agli stessi. Alle medesime imprese non potranno essere affidati eventuali subappalti o cottimi o altri contratti inerenti l'esecuzione dei lavori e le forniture ad essi funzionali. Si precisa che il divieto di cui all'art. 20, comma 10, della L.P. 26/93 si estende anche alle imprese comunque collegate, controllate o controllanti le imprese sopra individuate. Le situazioni di controllo e collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

2.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti.

- 1) attestazione di qualificazione**, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, **in corso di validità**, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto; se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, l'attestazione SOA dovrà riportare **l'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000**, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 63 del D.P.R. 207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
- 1 bis)** realizzazione, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, di una **cifra d'affari**, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara;

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere **in corso**

di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione.

- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, saranno ammesse qualora dimostrino il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;
- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammesse qualora dimostrino di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010; il concorrente dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.
- I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammessi qualora dimostrino di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza; il concorrente dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.

Il requisito sopra indicato dovrà essere posseduto dai concorrenti, **a pena di esclusione**, secondo il disposto dell'art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.

REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE

L'impresa **singola** può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero alla categoria prevalente e alla/e categoria/e scorporabile/i per i singoli importi. **I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili e subappaltabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.**

Ai sensi dell'art. 34, comma 3 della L.p. 26/93, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE

Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. e gli altri soggetti di cui all'art. 36, comma 1, lett. d), e) ed f) della L.P. 26/93 **di tipo orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria possiede i requisiti richiesti dal bando in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 34, comma 3 della L.p. 26/93, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna

impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE

Ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. **di tipo verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili e interamente subappaltabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 34, comma 3, della L.p. 26/93, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO

Ai sensi dell'art. 37, comma 1 della L.p. 26/93, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale.

Tali soggetti **di tipo misto** sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale. Inoltre nell'ambito dell'associazione di tipo orizzontale finalizzata all'assunzione dei lavori riconducibili alla categoria prevalente l'impresa mandataria possiede i requisiti richiesti dal bando in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 34, comma 3, della L.p. 26/93, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo misto l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

3. MODALITA' DI FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

3.A) MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Ai sensi dell'art. 39, comma 5, della L.P. 26/93 **non sono ammesse offerte in aumento.**

L'OFFERTA ECONOMICA dovrà essere redatta su carta resa legale (n. 10 marche da bollo da Euro **16,00** oppure una marca da bollo da Euro 160,00.-) con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte non in regola con l'imposta di bollo, utilizzando, a pena di esclusione, il modulo, fornito dall'Amministrazione, di cui al successivo capoverso e recare la sottoscrizione, in ciascuna facciata, del Legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta dovrà essere sottoscritta, in ciascuna facciata, dal Legale rappresentante

di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'offerta potrà essere sottoscritta, in ciascuna facciata, dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante la compilazione integrale del modulo denominato "Lista delle categorie di lavoro e forniture", secondo le modalità descritte all'art. 57 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26. **Il predetto modulo, timbrato in ogni pagina, deve essere ritirato da parte del concorrente presso la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti lavori pubblici - Ufficio gestione gare lavori pubblici - Via Dogana 8, Trento, telefono 0461/496444, fax 0461/496422, indirizzo PEC serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it, previa richiesta da inviare anche a mezzo PEC o a mezzo fax, almeno entro 12 giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte.**

Si precisa che l'elaborato "lista delle categorie di lavoro e forniture" contenuto nel cd-rom in formato excel è fornito solamente a supporto del concorrente per facilitarne i calcoli in quanto la formulazione dell'offerta dovrà avvenire, a pena di esclusione, mediante la compilazione integrale del modulo "lista delle categorie di lavoro e forniture", timbrato in ogni pagina, ritirato presso la stazione appaltante.

La compilazione avviene mediante l'indicazione da parte dell'offerente:

- **del prezzo unitario offerto per ogni singola voce** relativa alle varie categorie di lavoro (in cifre ed in lettere, con l'avvertenza che in caso di discordanza l'Amministrazione appaltante considererà valido il prezzo espresso in lettere) e **del prodotto** dello stesso moltiplicato per la quantità indicata dall'Amministrazione (prezzi complessivi parziali).
(in caso di varianti migliorative)
Si precisa che le eventuali migliorie qualitative e quantitative proposte dal concorrente e accettate dall'Amministrazione saranno a totale carico dell'aggiudicatario e saranno comprese e compensate nelle corrispondenti voci della "Lista delle categorie di lavoro e forniture" previste per l'appalto e a cui si riferiscono o alle quali sono collegate. Nella compilazione dell'offerta economica il concorrente non dovrà pertanto inserire nuove voci ma tenere conto della miglioria qualitativa e/o quantitativa proposta, in corrispondenza della voce a cui la miglioria si riferisce o alla quale è collegata.
- **del prezzo complessivo offerto** derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi parziali, che deve essere espresso in cifre ed in lettere;
- **della percentuale di ribasso con tre decimali dopo la virgola, che deve essere espressa in cifre ed in lettere (sia nella parte intera sia nella parte decimale);** in caso di discordanza l'Amministrazione appaltante considererà valida la percentuale espressa in lettere.

ESEMPI DI INDICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RIBASSO :

- ES. 1

- **Percentuale di ribasso in cifre = 9,999**
- **Percentuale di ribasso in lettere = nove virgola novecentonovantanove**

- ES. 2

- **Percentuale di ribasso in cifre = 1,000**

- **Percentuale di ribasso in lettere = uno virgola zerozerozero**
- **ES. 3**
- **Percentuale di ribasso in cifre = 5,250**
- **Percentuale di ribasso in lettere = cinque virgola duecentocinquanta**

La percentuale di ribasso, espressa in cifre, e in lettere, **con tre decimali dopo la virgola**, da indicare in calce all'offerta deve essere calcolata rapportando il prezzo complessivo offerto, al netto degli oneri della sicurezza, con il prezzo delle lavorazioni soggette a ribasso, stimato dall'Amministrazione e posto a base di gara.

Eventuali decimali ulteriori rispetto ai 3 (tre) richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, la commissione considererà i decimali mancanti pari a 0.

In caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto ed il ribasso percentuale riportati nella lista, prevarrà ai fini dell'aggiudicazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

Si precisa che **l'offerta deve riguardare le lavorazioni soggette a ribasso e gli importi di offerta devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza**, ancorché la descrizione delle singole voci possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.

Si precisa che:

- **le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "Lista delle categorie di lavoro e forniture" non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93;**
- **il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella "Lista delle categorie di lavoro e forniture" previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico estimativo ed il capitolato speciale d'appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto a correggere la "Lista delle categorie di lavoro e forniture", integrando o riducendo le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.**

A tal fine dovrà essere obbligatoriamente utilizzato il documento "lista delle categorie di lavoro e forniture" e quindi non potranno essere aggiunti fogli ulteriori da parte del concorrente.

Per la integrazione o riduzione delle quantità, il concorrente dovrà barrare la quantità ritenuta errata e trascrivere quella ritenuta corretta.

Il concorrente dovrà trascrivere le voci mancanti e le quantità relative, avendo cura di inserirle in corrispondenza delle rispettive categorie e capitoli di appartenenza.

Le riduzioni e le integrazioni dovranno essere confermate mediante apposizione della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito (o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito).

Il mancato rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'esclusione automatica dell'offerta.

Ciascuna facciata di cui si compone il suddetto modulo, escluso il frontespizio, dovrà, a pena di

esclusione, essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Impresa offerente, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito (o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito), ovvero da un suo procuratore.

Le correzioni ai prezzi unitari e al ribasso percentuale (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere. Non sono ammesse correzioni ai prezzi unitari e al ribasso percentuale (sia nella parte intera sia nella parte decimale) effettuate mediante cancellature, abrasioni, o mediante uso dei correttori a vernice, tipo bianchetto e similari. Le correzioni ai prezzi unitari e al ribasso percentuale (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere confermate mediante apposizione della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito.

Non saranno considerati validamente espressi i prezzi unitari e il ribasso percentuale indicati a seguito di correzioni ad essi non chiaramente riconducibili, non effettuate con le modalità di cui sopra e non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito.

Comporta l'esclusione automatica dell'offerta:

- **il mancato utilizzo del modulo fornito dall'Amministrazione;**
- **la mancata sottoscrizione del modulo in ogni sua facciata, escluso il frontespizio, con le modalità sopra indicate;**
- **la mancata indicazione di uno o più prezzi unitari (qualora non siano validamente espressi né in cifre né in lettere);**
- **la mancata indicazione del ribasso percentuale (qualora non sia validamente espresso né in cifre né in lettere).**
- **la presenza di integrazioni o riduzioni di voci/quantità non effettuate con le modalità sopra indicate;**

3A.1 DICHIARAZIONI/DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA ECONOMICA

Nella busta contenente l'offerta economica dovranno essere inserite, le seguenti dichiarazioni/documentazione:

- 1. l'eventuale dichiarazione di subappalto (di cui all'art. 42 della L.p. 26/93) da considerarsi a pena di esclusione nei casi in cui sia dovuta, in carta legale o resa legale, resa secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 6.**

Tale dichiarazione **dovrà essere sottoscritta**, dal legale rappresentante dell'impresa singola o di suo procuratore. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa, potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.

Qualora la dichiarazione di subappalto sia dovuta, **la mancata sottoscrizione di tale dichiarazione con le modalità sopra indicate, comporta l'esclusione dalla gara.**

2. **a pena di esclusione, la dichiarazione di cui** all'art. 57 comma 5 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 del Legale rappresentante dell'Impresa singola, o di ciascuna raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, oppure del Legale rappresentante della capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti in caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito (o procuratore di questi) attestante **"che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93"**
3. **l'ulteriore documentazione** indicata nell'elaborato denominato **"Parametri e criteri di valutazione delle offerte"**.
4. **le eventuali giustificazioni dell'offerta**, al fine della valutazione dell'anomalia ai sensi dell'art. 58.29 della L.p. 26/93, da rendere utilizzando le schede di cui all'elaborato **"Schede di valutazione offerte anomale"**, predisposte dall'Amministrazione **per tutti gli articoli relativi alle voci di prezzo.**

La **"Lista delle categorie di lavoro e forniture"**, unitamente alle ulteriori dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo 3A.1, deve essere inserita, **a pena di esclusione**, in un'apposita busta chiusa, con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico insieme con i documenti di seguito indicati.

3.B) MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta tecnica nonché l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia integralmente all'elaborato denominato **"Parametri e criteri di valutazione delle offerte"**.

Ai sensi dell'art. 7bis, comma 5, della L.P. 26/93, come meglio precisato al successivo paragrafo 12, nell'offerta tecnica il concorrente potrà altresì dichiarare la volontà di non consentire l'accesso, da parte di altri concorrenti, alle informazioni contenute nell'offerta medesima che costituiscono segreti tecnici o commerciali da individuare con adeguata motivazione.

L'offerta tecnica non potrà contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento di tipo economico.

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

4.1 DICHIARAZIONE

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, deve essere prodotta, **a pena di esclusione**, la seguente **dichiarazione**, resa dal Legale rappresentante dell'Impresa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, **utilizzando preferibilmente il modello allegato A al presente bando**, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di identità dello stesso, attestante:

1. **"il possesso di adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categoria/e e classifica/he adeguata/e ai lavori da appaltare, (se il concorrente partecipa per un importo corrispondente o superiore alla classifica III)**

riportante altresì la dicitura relativa al possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati”;

1 bis “di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una **cifra d'affari**, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara”;

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione.
- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, saranno ammesse qualora dimostrino il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità.
- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammesse qualora dimostrino di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010; il concorrente dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.
- I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammessi qualora dimostrino di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza; il concorrente dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.

Il dichiarante farà riferimento alle categorie comprese nel presente appalto possedute dall'Impresa, nonché alla relativa classifica. Si invitano i concorrenti ad allegare, alla dichiarazione, **copia CONFORME ALL'ORIGINALE dell'attestazione succitata, nonché dei bilanci relativi agli ultimi cinque anni**, anche ai fini della verifica di cui all'art. 41, comma 1, della L.P. 26/93.

2) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, con l'obbligo di indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate da tutti i soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b) e c) – DA INDICARSI NOMINATIVAMENTE - del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. attualmente in carica nonché, per quanto a propria conoscenza, dai soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, con indicazione delle eventuali misure di completa ed effettiva dissociazione adottate dall'impresa nei confronti dei medesimi soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando che hanno riportato i sopra citati provvedimenti:

Qualora il legale rappresentante **non abbia conoscenza:**

- che a carico dei **soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006** non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,

- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter),
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione,

le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006, dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B).

2bis) in ordine al requisito di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006:

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente,

oppure, una delle seguenti alternative,

- a) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. **il concorrente dovrà obbligatoriamente dichiarare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) , ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione.** Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, a dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.

L'Amministrazione provvede ad escludere automaticamente nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p, per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:

- partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.);
- corruzione (art. 319 c.p.)
- frode che lede gli interessi della Comunità europea (malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche art. 316 ter c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p., indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898)
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

Qualora l'Amministrazione riscontri sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di

condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione per fattispecie di reato diverse da quelle sopra indicate, procederà a verificare l'incidenza del reato sull'affidabilità morale e professionale nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

Qualora, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione, riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c), si procederà all'esclusione del concorrente per falsa dichiarazione, ai sensi ed agli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e con le ulteriori conseguenze previste dall'art. 38, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006.

Qualora il concorrente, a supporto della dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.

- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (attualmente pari ad € 10.000,00).
- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del medesimo decreto, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dell'offerta economica..

Si riporta di seguito l'art. 38 commi 1, 1-bis e 1-ter del D.Lgs. 163/2006:

"Art. 38

Requisiti di ordine generale

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis,

comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento o finanziario.

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

3. "che non ricorre il divieto di cui all'art. 20, comma 10, della L.P. 26/93 relativo agli incarichi di progettazione, studio e consulenza dei lavori oggetto dell'appalto";
4. "di avere:
 - esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
 - visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
 - preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
 - verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
 - giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
 - effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto".
5. *Eventualmente, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio previsto dall'art. 23, comma 6 della L.p. 26/93 "il possesso di*

certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati”;

6. *se associazione temporanea non ancora costituita)*
l'elenco delle Imprese che costituiranno il raggruppamento, **la relativa tipologia** (*orizzontale, verticale, misto, in cooptazione*), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, **la quota di partecipazione al raggruppamento** di ciascuna impresa riunita, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;
7. (*se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. b) della L.p. 26/93*) l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;
(*se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. c) della L.p. 26/93*): l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;
(*se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93*): l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;
(*se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93*): **l'elenco delle imprese** che costituiranno il Consorzio, **la quota di partecipazione al consorzio** di ciascuna impresa, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;
8. *Eventualmente, il possesso dei requisiti di qualificazione* relativamente alla categoria scorporabile (a qualificazione obbligatoria) **OG4** che si intende/ono eseguire direttamente. Nel caso il concorrente non sia qualificato per l'esecuzione delle predette opere scorporabili, dovrà presentare la dichiarazione di subappalto contenente il riferimento alle stesse, conformemente alle prescrizioni del paragrafo 6 del presente bando, pena l'esclusione.
9. *Eventualmente, il possesso dei requisiti di qualificazione* relativamente alla categoria scorporabile (a qualificazione obbligatoria) **OS21** che si intende/ono eseguire direttamente. Nel caso il concorrente non sia qualificato per l'esecuzione delle predette opere scorporabili, dovrà presentare la dichiarazione di subappalto contenente il riferimento alle stesse, conformemente alle prescrizioni del paragrafo 6 del presente bando, pena l'esclusione.
10. *Eventualmente, il possesso dei requisiti di qualificazione* relativamente alla categoria scorporabile (a qualificazione obbligatoria) **OS11** che si intende/ono eseguire direttamente. Nel caso il concorrente non sia qualificato per l'esecuzione delle predette opere scorporabili, dovrà presentare la dichiarazione di subappalto contenente il riferimento alle stesse, conformemente alle prescrizioni del paragrafo 6 del presente bando, pena l'esclusione.

I requisiti di cui al presente paragrafo 4.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione.

A pena di esclusione, in caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o di suo procuratore).

A pena di esclusione in caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

A pena di esclusione in caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc. (art. 36, c. 1 lett. e) della L.p 26/93) la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa consorziate e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

E' in facoltà del concorrente produrre idonea documentazione (in originale o in copia conforme all'originale) in luogo della dichiarazione richiesta.

Qualora il concorrente, a supporto della dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.

La dichiarazione delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo possono fare riferimento al possesso parziale dei requisiti di cui al punto 1, ma deve contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata, come indicati nel precedente paragrafo 2.2.

La dichiarazione resa da parte delle imprese mandanti/associate ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010 può riguardare anche la qualificazione per categorie e importi diversi da quelli richiesti per l'appalto, fermo restando che i lavori che saranno eseguiti dalle medesime non debbono superare il 20% dell'importo contrattuale e che l'ammontare complessivo dei requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna deve essere almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito la dichiarazione deve avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

4.2 DEPOSITO CAUZIONALE

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica, dovrà essere presentata, a **pena di esclusione**, la documentazione **in originale** comprovante la costituzione di un **deposito cauzionale** per un ammontare pari ad Euro **658.893,58.-** corrispondente al **2% dell'importo a base di appalto**, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione (come previsto dall'art. 23, comma 1 della L.p. 26/93).

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 23, comma 6 della l.p. 26/93, secondo il quale il beneficio della riduzione della cauzione del 50% trova applicazione in presenza del possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati.

In caso di Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale dovrà

essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti. In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e **intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.**

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire:

1. tramite **deposito in contanti**, tramite versamento diretto sul "conto deposito d'asta" della Provincia Autonoma di Trento n. 10400 presso tutti gli sportelli del Tesoriere capofila della PAT-Unicredit Banca Spa; in tal caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito, a pena di esclusione dalla gara. L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante;
2. **in titoli** del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. **L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante;**
3. mediante **fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale.**

E' ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale (con estensione .p7m), a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm. in copia su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere **sottoscritte in originale**, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

a) con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure

b) con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (**A TAL FINE E'**

UTILIZZABILE IL FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO D) DEL PRESENTE BANDO).

I concorrenti devono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) o b) ed integrata con le seguenti clausole:

- "IL FIDEIUSSORE RINUNCIA ALL'ECCEZIONE DI CUI ALL'ART. 1957, SECONDO COMMA DEL CODICE CIVILE".
- "IL FIDEIUSSORE SI IMPEGNA, SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE, A RINNOVARE LA GARANZIA PER ULTERIORI 180 GIORNI, NEL CASO IN CUI, AL MOMENTO DELLA SCADENZA DELLA GARANZIA, NON SIA ANCORA INTERVENUTA L'AGGIUDICAZIONE".

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le seguenti clausole:

1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l'Amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
3. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
4. Il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile.
5. Il fideiussore si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione dovrà inoltre riportare, a pena di esclusione, la seguente clausola:

- 6. IL FIDEIUSSORE SI IMPEGNA A RILASCIARE, A RICHIESTA DEL CONCORRENTE E QUALORA QUESTI RISULTI AGGIUDICATARIO, UNA FIDEIUSSIONE RELATIVA ALLA CAUZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA STAZIONE APPALTANTE.**

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

Comporta l'esclusione automatica dalla procedura di gara:

- la mancata presentazione della documentazione comprovante la costituzione di un deposito cauzionale;
- la mancata presentazione dell'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del

concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

Eventuali ulteriori difformità rispetto a quanto richiesto ai fini della presentazione del deposito cauzionale saranno regolarizzabili, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93. In tale caso, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente di presentare, nei termini e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la suddetta regolarizzazione.

4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovrà essere presentata **a pena di esclusione LA RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO** di Euro 500,00.- (cinquecento/00) a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - deliberazione 21 dicembre 2011 - secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet: <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione>.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **codice CIG n. 53920024CF** che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **On line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

La mancata presentazione della ricevuta del versamento o l'effettuazione del versamento per un importo inferiore a quello sopra indicato comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, debbono produrre, all'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica tramite l'impresa capogruppo:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta (*se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "orizzontale"*) determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso, *oppure (se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010)* determina, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione all'obbligo stabilito dall'art. 37, comma 5 quater della L.p. 26/93, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga clausole richieste dal presente paragrafo o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, previa regolarizzazione ai sensi dell'art. 47 comma 4 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93. In tale caso, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di

gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente di presentare, nei termini e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la suddetta regolarizzazione.

4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.6 AVVALIMENTO

E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 58.27 della l.p. 26/93, in combinato disposto con l'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 In tale caso, a pena di esclusione, il concorrente dovrà presentare, oltre a quanto previsto dal paragrafo 4.1:

- 1) dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'avvalimento del requisito di cui al par. 4.1 punto 1 previsto dal presente disciplinare di gara, con specifica indicazione del/i requisito/i stesso/i e dell'impresa ausiliaria;
- 2) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, indicata al precedente paragrafo 4.1 punto 2, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- 3) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000 con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante che la medesima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010 il contratto di avvalimento di cui al precedente punto 5) deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata;c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.
- 6) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al precedente punto 5) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Per quanto non diversamente previsto dal presente paragrafo, trova applicazione la disciplina recata dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

5. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica, indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvederà:

- a) ad aprire i plichi presentati, entro il termine fissato, e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, contrassegnandola in ciascun foglio, ed, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
- b) a sorteggiare un numero pari al **10 (dieci) per cento** del numero delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore.
- c) a verificare, per i concorrenti estratti, il possesso dei requisiti di cui all'art. 41 comma 1 della L.p. 26/93 sulla base delle certificazioni SOA eventualmente presentate dai concorrenti o mediante riscontro telematico sul casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, nonché dei bilanci eventualmente presentati.
Si invitano i concorrenti ad allegare alla dichiarazione copia CONFORME ALL'ORIGINALE dell'attestazione SOA a comprova del possesso del requisito di cui al paragrafo 4.1.punto 1, nonché dei bilanci relativi agli ultimi cinque anni, a comprova del requisito di cui al paragrafo 4.1 punto 1bis.
- d) a sospendere la seduta di gara qualora l'Amministrazione sia impossibilitata a verificare il possesso dei requisiti ai sensi della lettera c) oppure i concorrenti sorteggiati ai sensi dell'articolo 41 comma 1 della L.p. 26/93 non abbiano allegato la documentazione a comprova dei requisiti, al fine di richiedere loro di esibire, mediante PEC all'indirizzo indicato nella dichiarazione presentata per la partecipazione alla gara, di cui al precedente punto 4.1, **entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta**, la documentazione attestante il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria di cui al medesimo punto **4.1 punto 1 e 1bis**.

Il Presidente di gara, all'esito della verifica (lo stesso giorno oppure il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, della quale sarà dato avviso ai concorrenti ammessi), provvederà:

- a) ad escludere dalla gara i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati, o che non abbiano trasmesso la documentazione a comprova dei predetti requisiti;
- b) a disporre la comunicazione di quanto avvenuto alla competente struttura dell'Amministrazione, affinché provveda all'escussione della cauzione provvisoria, nonché a segnalare il fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 L.P. 26/93, e a provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per il caso di false dichiarazioni;
- c) ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche, riscontrandone il contenuto attraverso la lettura dell'intestazione dei singoli fascicoli contenuti in offerta tecnica e verificandone la corrispondenza con quanto richiesto dagli atti di gara;
- d) a dichiarare chiusa la seduta di gara e a trasmettere alla Commissione tecnica, appositamente nominata con delibera della Giunta Provinciale le buste contenenti le offerte tecniche, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo.

La commissione tecnica procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando nonché dell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", previa verifica della regolarità formale della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, alla valutazione delle offerte ritenute regolari e all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali. All'esito di tale analisi, il Presidente della Commissione tecnica trasmette i suddetti verbali, contenenti la graduatoria parziale dei punteggi e le eventuali proposte di esclusione delle offerte tecniche per riscontrate violazioni delle prescrizioni degli atti di gara poste a pena di esclusione, alla struttura competente per l'espletamento della procedura di gara.

Il Presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, dopo aver dato lettura, anche per estratto, dei verbali redatti dalla commissione tecnica e dei punteggi attribuiti agli elementi

diversi dal prezzo e, qualora ritenga correttamente concluso l'operato della commissione tecnica, provvede:

- a) ad escludere, se del caso, i concorrenti sulla base della proposta della commissione tecnica e a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica relativamente alle offerte tecniche ritenute idonee dalla commissione tecnica;
- b) a contrassegnare le offerte economiche in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate dal concorrente;
- c) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti e dunque dei prezzi complessivi offerti;
- d) ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte";
- e) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide;
- f) a determinare la soglia per la valutazione dell'anomalia delle offerte e alla individuazione di quelle i cui punteggi sono pari o superiori alla predetta soglia, secondo le modalità previste dall'articolo 58.29, comma 2 della L.p. 26/93;
- g) qualora l'impresa prima in graduatoria abbia conseguito un punteggio superiore alla predetta soglia, a chiudere la seduta e a trasmettere le offerte e le eventuali giustificazioni dei concorrenti di cui alla lettera f) all'organo competente per la fase della valutazione dell'anomalia.

L'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato alla struttura competente all'espletamento della procedura di gara.

Il Presidente della gara, riaperta la seduta pubblica, dichiara l'esclusione delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l'aggiudicazione in favore del concorrente la cui offerta abbia totalizzato il punteggio complessivo più alto e che sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica si rinvia all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

La struttura competente alla stipulazione del contratto d'appalto, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, procederà alla verifica dei conteggi della "lista delle categorie di lavoro e forniture", tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti (e considerando quelli espressi in lettere, se difforni da quelli in cifre), correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, il prodotto tra quantità e prezzo unitario e/o la somma dei prezzi complessivi parziali. **In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari offerti saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza, secondo quanto indicato all'art. 61 comma 9 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26.**

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario, eventualmente corretti, saranno i prezzi unitari contrattuali.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

6. DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 42 della L.P. 26/93, qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione in carta legale o resa legale contenente la precisa indicazione:

- delle lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo;
- delle categorie di lavori alle quali le predette opere appartengono;
- relativamente alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, qualora il concorrente non abbia attestato un'adeguata qualificazione per eseguirle direttamente, dell'intento di subappaltare per intero le opere delle predette categorie, **a pena di esclusione.**

La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito specificati:

- **le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente** sono subappaltabili o concedibili in cottimo **entro il limite massimo del 30% oppure fino al limite massimo del 40% se previsto dal capitolato speciale, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 42 comma 12 della L.P. 26/93 e all'art. 138 comma 8 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93** dell'importo dato dalla somma di quanto complessivamente offerto per le lavorazioni soggette a ribasso relativamente alla categoria prevalente e degli oneri della sicurezza fissati dall'Amministrazione per la medesima categoria.

Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori.

Ad integrazione di quanto sopra si richiama altresì l'articolo 2 comma 5 del Capitolato Speciale d'Appalto il quale prevede che ai sensi dell'art. 42, comma 12 della L.P. 26/93 e dell'art. 138 comma 8 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, sono individuate le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente che, in ragione della loro specificità tecnica, se vengono subappaltate ognuna per intero e con un unico contratto, consentono il superamento della quota subappaltabile del 30% per il loro importo e comunque fino al limite del 40% compresi gli eventuali relativi oneri per la sicurezza:

Reti paramassi (OS12-B): V.N.M.5.30.12.05; V.N.M.5.30.15.05

Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori.

- le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili/subappaltabili sono subappaltabili o concedibili in cottimo fino all'intero loro importo risultante dall'offerta, eventualmente incrementato dei relativi oneri per la sicurezza.

Qualora il concorrente sia privo dei requisiti di qualificazione per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria è tenuto a dichiarare, a pena di esclusione, l'intento di subappaltare per intero le opere delle medesime categorie.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, nella singola lavorazione, individuata con un'unica voce della lista delle categorie di lavoro e forniture, la fornitura non può essere separata dalla posa in opera ai fini dell'affidamento in subappalto di quest'ultima, se tale possibilità non è espressamente prevista dal capitolato speciale.

La dichiarazione di subappalto deve recare la sottoscrizione del Legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale

rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.

Si ricorda che per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS21 e OS11 il subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive.

Qualora la dichiarazione di subappalto sia dovuta, la mancata sottoscrizione con le modalità sopra indicate, comporta l'esclusione dalla gara. Fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente, qualora richieste, le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la categoria di appartenenza delle stesse. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

Ai sensi dell'art. 42, comma 4 della L.p. 26/93 e dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

7. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Il responsabile dell'Amministrazione competente per la fase di esecuzione dei lavori, svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte, avvalendosi, eventualmente, degli organismi tecnici della Provincia Autonoma di Trento, potendo altresì promuovere la nomina di un'apposita commissione ai sensi dell'art. 58.29 comma 14 della L.p. 26/93, per provvedere all'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo.

La determinazione della soglia di anomalia delle offerte, l'individuazione di quelle che superano la detta soglia, l'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati ai sensi dell'art. 58.29 della L.p. 26/93 e, per quanto applicabile, della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000.

Ai sensi dell'art. 58.29, comma 2 della L.p. 26/93: "Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara".

In particolare l'impresa dovrà - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore a 15 giorni - fornire per iscritto giustificazioni riguardanti, a titolo esemplificativo:

- a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
- b) le soluzioni tecniche adottate;
- c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi;
- d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;

- e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
- f) il costo del lavoro, come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e per il territorio provinciale; in mancanza di contratti collettivi applicabili il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Il concorrente **potrà** produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui sopra.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza, al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e alla relativa stima dei costi, conforme all'allegato XV del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

Ai sensi dell'art. 58.29, comma 18 della L.p. 26/93, l'Amministrazione sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Qualora l'Amministrazione non ritenga le giustificazioni fornite sufficienti a escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste. L'Amministrazione esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle precisazioni fornite. Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa l'Amministrazione convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita l'Amministrazione può prescindere dalla sua audizione.

All'esito del procedimento di verifica l'Amministrazione dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 8 e 9, all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

Le modalità di presentazione delle giustificazioni e i criteri di valutazione della congruità delle offerte sono specificati nel documento denominato "**Schede di valutazione offerte anomale**".

Si precisa che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.P. 26/93, qualora l'Autorità che presiede la gara abbia un fondato motivo di ritenere che le Imprese partecipanti si siano accordate al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della L.P. 26/93. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione dei lavori ed informare gli Organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto d'appalto eventualmente stipulato.

8. VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 41 comma 3 della L.P. 26/93 l'Amministrazione procederà nei confronti dell'aggiudicatario e nei confronti del concorrente che segue in graduatoria, qualora non siano stati sorteggiati, alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Ai sensi dell'art. 41, comma 3 della L.p. 26/93, se essi non forniscono la prova, ovvero non confermano le loro dichiarazioni, l'Amministrazione procede all'esclusione degli stessi dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 co. 11 del D.Lgs. 163/2006. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. A seguito dell'esclusione l'Amministrazione procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della Legge 11/11/2011 n. 180, si precisa che nel caso di micro, piccole e medie imprese, l'Amministrazione chiederà solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla Legge 28/11/2005 n. 246 nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.

L'Amministrazione procederà altresì nei confronti dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 66 comma 3 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati nel corso della procedura di affidamento, nonché al controllo delle dichiarazioni sostitutive rese su elementi quantitativi e qualitativi delle offerte. Qualora l'Amministrazione riscontri la mancanza di tali requisiti ovvero la mancata veridicità di quanto dichiarato, procederà ad annullare l'aggiudicazione e ad aggiudicare i lavori al concorrente che segue in graduatoria, previa verifica dei requisiti, e provvederà all'incameramento della cauzione provvisoria, alla denuncia dei fatti costituenti eventuale reato all'Autorità giudiziaria e alla segnalazione alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per l'iscrizione nel casellario informatico.

La medesima verifica potrà essere disposta a campione nei confronti delle ulteriori imprese partecipanti, ai sensi e con le modalità del D.P.R. 445/2000. Qualora l'Amministrazione riscontri la mancanza di tali requisiti ovvero la mancata veridicità di quanto dichiarato, provvederà alla denuncia dei fatti costituenti eventuale reato all'Autorità giudiziaria e alla segnalazione alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per l'iscrizione nel casellario informatico.

L'impresa aggiudicataria dovrà produrre **entro 10 giorni** dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione la seguente documentazione:

- 1. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE**, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto; se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente ha dichiarato di assumere è pari o superiore alla III, l'attestazione SOA **dovrà riportare** il possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEN EN 45000, di cui all'art. 63 del D.P.R. 207/2010 **e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000** (per eventuale ulteriore e necessaria documentazione si rinvia alle precisazioni di cui al precedente paragrafo 4.1 del presente bando);

1 bis bilanci o estratti dei medesimi

2. (Eventualmente), **CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITA' conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000**, rilasciata da organismi accreditati, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui dall'art. 23, comma 6 della L.p. 26/93
3. **ELENCO DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE E CONTRIBUTIVE ESISTENTI IN CAPO ALL'IMPRESA CON RIFERIMENTO ALL'INPS, INAIL E CASSA EDILE**, al fine di consentire all'Amministrazione l'acquisizione del relativo DURC; qualora l'Impresa non abbia l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, dovrà dichiarare che la mancanza di riferimento allo stesso Ente discende dalla non configurabilità in capo all'Impresa dell'obbligo suddetto;

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascuna delle **Imprese associate**.

La documentazione dovrà essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale fatto salvo quanto previsto dall'art. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000**. In particolare si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di Amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli articoli 19 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.

A comprova del possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione dall'Amministrazione effettuerà d'ufficio le verifiche con le modalità di seguito indicate:

- Art. 38 comma 1 lett. a), e m quater): acquisizione della visura CCIAA e attestazione della Cancelleria Fallimentare di eventuali procedure concorsuali in corso;
- Art. 38 comma 1 lett. b): attestazione del Tribunale del luogo di residenza/dimora dei soggetti di cui al medesimo comma, di eventuali misure di prevenzione pendenti;
- Art. 38 comma 1 lett. c): acquisizione del certificato del casellario giudiziale;
- Art. 38 comma 1 lett. d): vedi paragrafo 9;
- Art. 38 comma 1 lett. e), h), m), mbis) e mter): verifica annotazioni contenute nel casellario informatico dell'AVCP;
- Art. 38 comma 1 lett. f): valutazione discrezionale dell'amministrazione;
- Art. 38 comma 1 lett. g): acquisizione del certificato di regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate;
- Art. 38 comma 1 lett. i): acquisizione del certificato DURC in via telematica attraverso lo sportello unico previdenziale;
- Art. 38 comma 1 lett. l): acquisizione del certificato rilasciato dall'AGENZIA LAVORO o dai CENTRI PER L'IMPIEGO;

Al fine di assicurare il sollecito svolgimento della procedura, si invita l'impresa aggiudicataria, qualora sia in possesso di documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati, a produrne copia conforme.

Ai sensi dell'art. 66, commi 6 e 7 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, i soggetti appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea devono produrre i certificati corrispondenti alle dichiarazioni rese secondo la normativa vigente nello Stato di stabilimento.

In caso di imprese straniere appartenenti all'Unione europea, qualora lo Stato estero in cui ha sede l'impresa aggiudicataria non contempli il rilascio di taluno dei certificati richiesti, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se non esiste siffatta dichiarazione, è sufficiente una dichiarazione solenne resa davanti ad una autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso che ne attesti l'autenticità.

Ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

TALE DISPOSIZIONE TROVERÀ APPLICAZIONE ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI SI RISCONTRI LA MANCATA INDICAZIONE, IN SEDE DI OFFERTA, ANCHE DI UNA SOLA SENTENZA DI CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO, DI DECRETO PENALE DI CONDANNA DIVENUTO IRREVOCABILE O DI SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA, AI SENSI DELL'ART. 444 DEL C.P.P., IVI COMPRESSE QUELLE RIPIPORTANTI LA NON MENZIONE.

9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta**, la seguente documentazione:

a) il **MODELLO GAP** inviato dall'Amministrazione stessa, completo di tutti i dati previsti nel modulo riservato all'Impresa, nonché datato e sottoscritto dal Legale rappresentante dell'aggiudicataria (o dell'Impresa capogruppo se trattasi di Raggruppamento temporaneo);

b) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi:

la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

c) **DICHIARAZIONE** dalla quale risultino:

- l'elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (il quale stabilisce che "l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta");

- l'indicazione del soggetto dell'Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.M. n. 145/2000;

- d) **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** di cui all'art. 40 bis comma 8 della L.P. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e **PROGRAMMA DEI LAVORI**, redatto in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.
- e) (QUALORA AGGIUDICATARIO SIA UN RAGGRUPPAMENTO E NON ABBIA GIÀ PRESENTATO IL MANDATO IN SEDE DI GARA)
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente bando di gara.

La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo punto 11, è subordinata altresì agli **adempimenti** previsti dalla normativa antimafia vigente.

10. CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione:

- a) **entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al precedente paragrafo 9, LA FIDEJUSSIONE di cui all'art. 23, comma 8 della L.p. 26/93**, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli del ribasso d'appalto eccedenti il dieci per cento. In caso di ribasso superiore al venti per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Alla garanzia fideiussoria di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, comma 8 della L.p. 26/93. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione del deposito cauzionale potrà avvenire tramite deposito in contanti oppure libretto di deposito al portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D. Lgs. 17/3/1995, n. 175. Nel caso in cui l'Impresa presenti fidejussione bancaria o polizza fidejussoria le stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni dell'Amministrazione appaltante e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro),
- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;

- espressa indicazione delle seguenti clausole:

1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione appaltante; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico dell'Amministrazione appaltante;
2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati dai quali risulti la data di ultimazione dei lavori, oppure il certificato di ultimazione dei lavori rilasciato al soggetto stipulante dall'Amministrazione appaltante, nei quali casi l'obbligo del pagamento dei premi cesserà trascorsi **sei mesi** dalla scadenza dei termini di cui all'art. 26, comma 1, della L.P. 26/93, salvo dichiarazione dell'Amministrazione appaltante al soggetto fidejussore che la mancata approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al debitore principale;
3. il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall'Amministrazione appaltante a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione appaltante è quello in cui ha sede la medesima;
5. *solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Amministrazione appaltante".*

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dall'Amministrazione appaltante. **La presentazione della cauzione mediante utilizzo degli schemi** che verranno inviati dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione garantisce la correttezza e completezza della medesima.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa;

- b) almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori**, la POLIZZA ASSICURATIVA di cui all'art. 23 bis della L.p. 26/93, in conformità a quanto indicato nel bando di gara, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari a:

SEZIONE A: Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.

Partita 1 Opere e impianti permanenti e temporanei: importo di contratto

Partita 2 Opere ed impianti preesistenti:

Euro 2.500.000,00 (duemilioni cinquecentomila) massimo indennizzo
Partita 3 Spese di demolizione e sgombero fino a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni)

L'ammontare dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 84 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 è pari a:

SEZIONE B: Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere.

Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.-

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori deve comprendere:

- a) i danni a cose dovuti a vibrazione: importo Euro 2.500.000,00 (duemilioni cinquecentomila)
- b) i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere: importo Euro 2.500.000,00 (duemilioni cinquecentomila)
- c) danni a cavi o condutture sotterranee: importo Euro 2.500.000,00 (duemilioni cinquecentomila)

La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123 e dovrà riportare le integrazioni e i contenuti di cui all'art. 26 del Capitolato speciale di appalto.

Ai sensi dell'art. 23 bis della L.P. 26/93, l'esecutore dei lavori è tenuto a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza di assicurazione della responsabilità civile della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera o dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, secondo le disposizioni di cui all'art. 26 bis del capitolato speciale di appalto.

Si fa presente che non sarà accettato il sistema delle applicazioni, in quanto non ritenuto conforme alla disciplina recata dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'art. 87 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93 in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

11. ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012, le spese sostenute per la pubblicazione per estratto sui quotidiani del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione saranno a carico dell'aggiudicatario. Tali spese vengono stimate a mero titolo indicativo in Euro 4.000,00.-

Divenuta efficace l'aggiudicazione, l'Amministrazione provvederà a richiedere all'aggiudicatario il rimborso delle spese effettivamente sostenute, a seguito di presentazione di copia della relativa fattura.

Il suddetto pagamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e secondo le modalità ivi previste.

Comporta l'esclusione dalla procedura di gara la mancata presentazione:

- della dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, nonché della dichiarazione di cui al paragrafo 3A.1 punto 2) e, nel caso in cui siano dovute, anche di una sola delle dichiarazioni/documentazione di cui al paragrafo 4.6 e della dichiarazione di cui al

paragrafo 3A.1 punto 1), nonché dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta dal paragrafo 3A.1 punto 3.

- della documentazione di cui ai paragrafi 4.2 e 4.3 e, nel caso in cui sia dovuta, la documentazione di cui ai paragrafi 4.4, 4.5 e 4.6;
- della busta contenente l'offerta tecnica, qualora nella medesima siano richiesti elaborati a pena di esclusione;
- della busta contenente l'offerta economica.

I requisiti di cui al paragrafo 2.2. e 4.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione.

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, ovvero si rendano necessari approfondimenti istruttori in ordine all'ammissione di uno o più concorrenti, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente di presentare, nei termini e con le modalità fissate nella nota di richiesta, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.

In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e semprechè il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 40 bis, comma 3 della L.p. 26/93, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 9 e 10, lett. a), entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della vigente normativa antimafia, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 8. Trova applicazione l'art. 40 bis della L.P. 26/93.

Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 9 e 10, lett. a) per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Ai sensi dell'art. 46 della L.P. 26/1993, per le motivazioni d'urgenza indicate nella determinazione n. 710 di data 24 ottobre 2013 assunta dal Dirigente dell'Agenzia Provinciale Opere Pubbliche, l'Amministrazione può autorizzare la **consegna dei lavori** immediatamente dopo l'aggiudicazione e **prima della stipulazione del relativo contratto**, decorso il termine di cui all'art. 40 bis,

comma 6 della L.p. 26/93 (fatti salvi i casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari), subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione e alla consegna delle garanzie di cui al presente bando, ed entro i termini che saranno successivamente comunicati all'Impresa aggiudicataria. **Si invitano i concorrenti a preconstituirsì la documentazione e le garanzie** di cui sopra (acquisendo, a titolo meramente esemplificativo: dichiarazioni dei redditi, bilanci, polizze assicurative, ecc.) al fine di non incorrere nella sanzione dell'incameramento della cauzione provvisoria.

Prescrizioni in merito al subappalto o affidamento in cottimo: l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni previste dall'art. 42 della L.p. 26/93.

Ai sensi dell'art. 42, comma 4 della L.p. 26/93, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

Ai sensi dell'art. 36, comma 7 della L. P. 26/1993, **non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione.** Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi lavori.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 58.8 della L.P. 26/93.

Le imprese esecutrici saranno tenute al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ai fini della consegna dei lavori, l'Amministrazione procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale prescritta all'art. 90 comma 9 lettera a) e *lettera b)* del D. Lgs. 81/2008 sulla base della documentazione presentata dall'Impresa esecuttrice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del Capitolato speciale di appalto nel caso di mancata produzione della stessa o di verifica con esito negativo.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: Claudia Blasiol – tel: 0461 496428.

12. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Amministrazione aggiudicatrice intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
4. il titolare del trattamento è l'Amministrazione aggiudicatrice;
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio appalti lavori pubblici;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

In sede di offerta tecnica di cui al paragrafo 3.B) del presente bando, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso alle informazioni contenute nell'offerta medesima, **che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata con adeguata motivazione**, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 7bis, comma 5, della L.P. 26/93.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

IL DIRIGENTE
- Leonardo Caronna -



Allegati:

- Modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara (A, B, C)
- "Lista delle categorie di lavoro e forniture" in copia, timbrata in ogni pagina
- CD ROM contenente gli elaborati progettuali
- Parametri e criteri di valutazione delle offerte
- Schede di valutazione delle offerte anomale
- Allegato D) FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.